NN 6, n. 15

Il Garante del Contribuente
per la Provincia di Bolzano

Bolzano, Piazza Tribunale 2
Tel. 0471 1945 637
Tel. 0471 1945 636
e-mail:
dp.Bolzano.garante@agenziaentrate.it
pec:
garante_bolzano@pec.agenziaentrate.it

Orario: 9-13 Mar.– Giov.

Der Garant für den Steuerzahler
für die Provinz Bozen

Bozen, Gerichtsplatz 2
Tel. 0471 1945 637
Tel. 0471 1945 636
E-mail:
dp.Bolzano.garante@agenziaentrate.it
Pec:
garante_bolzano@pec.agenziaentrate.it

Parteienverkehr: 9-13 Die.– Don.

Bolzano, 07.02.2023

Al Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma

Alla Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio
00186 Roma

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Segretariato Generale
Piazza Colonna
00186 Roma

Camera dei Deputati ARRIVO 07 febbraio 2023 Prot: 2023/0000184/TN

RELAZIONE ANNUALE – ANNO 2022

Garante del Contribuente per la Provincia Autonoma di Bolzano

Art. 13, comma 2, legge n. 212/2000

Premessa

Lo scrivente ha assunto le funzioni di Garante del Contribuente per la Provincia Autonoma di Bolzano a partire dal primo gennaio 2020.

L'ufficio del Garante del contribuente è situato in Bolzano, Piazza Tribunale 2, nell'edificio ove ha sede anche la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate. È costituito da un unico locale. Le funzioni di segreteria sono assicurate, come previsto dallo Statuto del contribuente, dal dipendente dell'Agenzia stessa, dott. Marco Mannarino, per 8 ore settimanali. In sua assenza a tali funzioni provvede la dott.ssa Roberta Bortot anch'essa dipendente dell'Agenzia delle Entrate di Bolzano.

L'Ufficio è operante nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 9 alle ore 13; orario in cui il Garante riceve i contribuenti ed evade le istanze d'intervento di cui all'art. 13 della legge n. 212/2000.

Si continua a ripetere che, auspicabile sarebbe la riassegnazione di un secondo locale da destinare alle attività della segreteria. Infatti, i contribuenti che chiedono l'intervento del garante del contribuente, spesso esprimono il loro imbarazzo di dover esporre la loro situazione in presenza di più persone.

La stragrande maggioranza delle richieste di intervento ha riguardato questioni pendenti presso l'Agenzia delle Entrate. Alcune questioni si riferivano ai tributi locali (imposta municipale immobiliare IMI) e all'operato del Corpo della Guardia di Finanza.

Notevolmente aumentate sono anche le questioni in relazione al pagamento dei canoni TV.

Attività

Nel corso dell'anno 2022 sono pervenute 51 istanze di richiesta d'intervento ai sensi dell'art. 13 legge n. 212/2000.

Tutte le istanze pervenute al Garante nell'anno 2022 sono state pertrattate dallo stesso ed avviate le procedure previste dall'art. 13 della legge n. 212/2000. Quarantasei delle relative pratiche sono state definite a seguito delle risposte pervenute alla richieste indirizzate agli enti impositori e riscossori.

Nel corso dell'anno si è dovuto constatare che l'Agenzia delle Entrate, spesso non tiene conto dell'obbligo di fornire le risposte ovvero di pertrattare le questioni sollevate dal garante nel termine di trenta giorni, sicché, frequentemente, è necessario ricorrere a diversi solleciti; e, che neanche questi, tranne alcuni casi, vengono considerati.

Va posta in risalto altresì la mancata risposta della Divisione Contribuenti, Ufficio Consulenza imposte dirette, Roma, in relazione ad un istanza ben motivata e presentata nel marzo del 2022 dal Consiglio notarile di Bolzano riguardante l'applicazione dell'imposta di registro in sede di intavolazione del diritto di usufrutto a carico di particelle iscritte nel Libro Fondiario nella stessa partita tavolare.

In questo frangente è da annoverare, che è ben vero che il termine di 30 giorni assegnato agli uffici competenti dall'art. 13 della legge n. 212/2000 per la risposta è di indole ordinatorio, però, nei casi di inosservanza della norma, si manifestano violazioni avverso l'art. 97 della Costituzione "buon andamento dell'Amministrazione Pubblica".

Non risolvono il problema neanche le cosiddette risposte di rito, cioè, la comunicazione di aver preso cognizione dell'intervento del garante e che la questione verrà trattata quanto prima possibile.

Inoltre, visto che il richiesto intervento del garante del contribuente non determina la sospensione dei termini di impugnazione dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, il mancato rispetto dell'obbligo dell'Agenzia di fornire risposta nei termini di legge spinge il contribuente spesso a impugnare i provvedimenti presso le Commissioni tributarie, vanificando in tal modo l'intento del legislatore di contenere al massimo le impugnazioni giudiziali.

Si sottolinea che l'Ocse ha elaborato un Modello di Carta dei Contribuenti, invitando gli Stati membri ad adeguarsi. Lo Stato Italiano ha colto tale invito emanando con legge n. 212/2000 lo Statuto del contribuente, prevedendo, appunto anche la figura del Garante del Contribuente.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 febbraio 2023 Prot: 2023/0000184/TN

Giusta il disposto dell'art. 13 della legge n. 212/2000, deve essere sottolineato che il garante del contribuente è "organo monocratico" che opera "in piena autonomia (capacità di agire senza condizionamenti esterni)" e non ha "preposti" di qualsiasi genere o livello che possano esercitare poteri di indirizzo o di controllo politico-amministrativo sul operato dello stesso garante.

Quindi, non è vincolato ad informarsi se per i casi di richiesta di intervento, presentati dai contribuenti, siano stati attivati già altre procedure di soluzione delle varie problematiche, quali eventuali ricorsi presso le Commissioni Tributarie, interpellanze o iniziative di mediazione. Per cui, può attivarsi anche in costanza di procedure già attivate davanti ai predetti organismi.

Il garante può, a titolo di esempio, rivolgersi anche agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate per ottenere, nell'interesse dei contribuenti chiarimenti in relazione all'operato dei vari funzionari, rivolgere raccomandazioni ai vari uffici, segnalare casi di particolare rilevanza in relazione alla tassazione dei vari atti e contratti, ovvero, accedere anche agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente.

È da rammentare che il Garante del contribuente è stato istituito anche per prevenire un costoso contenzioso presso le Commissioni tributarie, e, per favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione.

Si è potuto constatare con soddisfazione che, non di rado, l'intervento approfondito del garante del contribuente ha comportato una definizione in via stragiudiziale di vertenze già avviate presso la Commissione tributaria.

Parimenti sono stati stretti contatti vieppiù frequenti con la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate in cui vengono trattati casi di generale interesse, quali, a mero titolo di esempio, il problema del rientro dei cervelli ovvero la tassazione degli atti riguardanti l'edilizia economica e popolare. Infatti, non di rado si riscontrano nella legislazione provinciale terminologie discordanti con quelle applicate nella legislazione nazionale; fatto che genera dubbi in capo agli operatori dell'Agenzia e che, spesso, possono essere chiariti in sede di confronto diretto con il garante.

Casi particolari

Si ritiene che meritino di essere annoverate specificatamente le seguenti questioni trattate:

1) Merita annoverazione l'intervento del garante del contribuente di questa Provincia di Bolzano presso la Regione Sicilia in relazione all'attivazione della procedura di annullamento in autotutela riguardante la riscossione forzata delle tasse automobilistiche già avviata. Infatti, si è potuto dimostrare che si trattava di doppia imposizione per un veicolo immatricolato in provincia di Bolzano. Tale questione è stata, quindi, risolta per le vie brevi risparmiando le vie costose di un contenzioso presso le Commissioni tributarie.
2) Parimenti era possibile chiarire e definire con il procedimento di annullamento in autotutela varie richieste dell'Agenzia delle Entrate, Uffici Canone TV, per il pagamento dei canoni RAI. È stato possibile chiarire i vari flussi contabili, spesso poco evidenti, in considerazione del fatto che, le utenze presso i fornitori di energia elettrica, cioè i dati identificativi degli utenti, non sempre corrispondono con i dati risultanti negli uffici anagrafici presso i vari comuni. Tale problema si riscontra più frequentemente in Provincia di Bolzano dove in applicazione della legge n. 118/1972 i nomi di parecchi cittadini sono stati riportati nelle forme della lingua madre delle relative persone, mentre l'intestazione delle utenze di fornitura di energia è rimasta invariata.

Camera dei Deputati ARRIVO 07 febbraio 2023 Prot: 2023/0000184/TN

3) In relazione alla tassazione delle pensioni corrisposte da Stati esteri (principalmente dalla Germania) è stato possibile chiarire, facendo il garante da intermediario fra gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e le Autorità competenti estere, l'imposizione dei predetti introiti a seconda che si tratta di cittadini italiani rientrati in patria o cittadini germanici che hanno trasferito la residenza in Italia; ciò in applicazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

4) La Provincia Autonoma di Bolzano dispone di ampia competenza legislativa in vari settori, tra cui rientra anche l'urbanistica e l'edilizia economia e popolare. Accade spesso che il legislatore provinciale adotta una terminologia differente da quella nazionale. Infatti, mentre a livello nazionale si parla di "edilizia popolare ed economica" il legislatore provinciale ha definito tale materia quale "edilizia abitativa agevolata"; termine che a livello nazionale ha un significato diverso, come può essere desunto dal Titolo V della legge 22 ottobre 1971 n. 865. Quindi, benchè si tratti oggettivamente sempre di edilizia economica e popolare sono, però sorti dubbi in relazione all'applicazione dei benefici di cui all'art. 32 del DPR 29 settembre 1973 n. 601, cioè della imposta fissa di registro, in sede di acquisto ed assegnazione di terreni destinati a soddisfare le necessità abitative dei ceti meno abbienti.
   A seguito di diverse richieste, specialmente anche del Garante del contribuente, il legislatore nazionale ha finalmente chiarito, con interpretazione autentica, che trattasi di iniziative ed interventi identici e che l'acquisto e successivamente l'assegnazione dei terreni destinati all'edilizia sopra specificata possono godere degli stessi benefici fiscali anche in Provincia di Bolzano.

5) Particolare interesse ha destato anche l'istanza del Consiglio notarile di Bolzano in relazione all'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale nei casi in cui, in sede di cessione di immobili, il cedente si riserva il diritto di usufrutto ovvero il diritto di abitazione. Il Consiglio Notarile lamenta che l'Agenzia delle Entrate di Bolzano, e solo quell'Ufficio del Registro, applicherebbe, richiamandosi alle norme che regolano il sistema tavolare, per ogni singola e materiale trasposizione tavolare, un'imposta fissa; cioè vengono riscosse tante imposte ipotecarie fisse quante sono le porzioni materiali, ovvero le particelle oggetto di annotazione. È, però, noto che il sistema tavolare vige in diverse Regioni settentrionali, nelle quali dovrebbero, quindi, essere applicate le tassazioni in modo uniforme, il che, pare non avvenga. Per chiarire la questione il Garante del contribuente ha richiesto, già nel marzo di quest'anno, all'Agenzia delle Entrate di Bolzano ed anche all'Ufficio Consulenza Imposte Dirette di Roma, che forniscano dei chiarimenti. Nonostante siano trascorsi abbondantemente i 30 giorni di cui all'art. 13 delle legge 212/2000 e, nonostante vari solleciti, non è stata chiarita finora la questione.

6) Emerge un'altra questione in relazione all'obbligo del contribuente di conservazione della documentazione fiscale oltre il periodo di dieci anni qualora sia stata liquidata una società di capitali e qualora contemporaneamente sia stato richiesto il rimborso di crediti IVA.
   Nel caso in questione l'Agenzia delle Entrate ha richiesto, trascorso il periodo decennale, documentazione che dimostri la natura del credito, ivi compresi campioni delle fatture di vendita e di acquisto dell'anno della richiesta, con un imposta pari al 10% dell'importo richiesto, nonché i registri IVA, acquisti e vendite, degli anni in cui si è formato il credito a rimborso, pena l'archiviazione della richiesta di rimborso.
   Il Garante del contribuente, ha richiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate richiamando anche giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione: *"le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie o di leggi speciali devono essere conservate sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 c.c., o da altre leggi*

Camera dei Deputati ARRIVO 07 febbraio 2023 Prot: 2023/0000184/TN

tributarie", non può essere inteso nel senso che l'obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrae sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell'ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture "sine die" (ex multis Cass. civ. Sez. V Ord., 14/04/2021, n. 9794).

L'Agenzia delle Entrate continua a sostenere che tale obbligo esista fino alla definizione della pratica, anche nei casi in cui tale ritardo della definizione sia causato da ritardi da addebitare all'Ufficio, senza che debba essere provata un'eventuale forza maggiore.

7) Di interesse generale è stata chiarita anche la questione in relazione alle dichiarazione dei redditi elaborate dai Centri di Assistenza Fiscale per quanto attiene le responsabilità degli stessi. Infatti, qualora l'Agenzia riscontri delle incongruità che comportino oltre al pagamento dell'imposta anche l'applicazione delle sanzioni e interessi, non sempre è facile constatare se si tratta di "visto infedele" ovvero se le omissioni sono state causate dal contribuente stesso. Conseguentemente, i contribuenti chiedono l'intervento del Garante. Trattandosi spesso di importi modesti, il Garante ha potuto mediare, contribuendo in vari casi alla definizione bonaria degli stessi.
8) Trattandosi di Provincia di confine i cittadini spesso intrattengono rapporti, anche finanziari, con l'estero provvedendo, fra l'altro, a sostenere associazioni non profit ONLUS. Sorgono quindi questioni in relazione alla detraibilità delle elargizioni in favore dei suddetti organismi in sede di dichiarazione dei redditi. Anche in tali casi l'intervento del Garante ha contribuito alla soluzione bonaria della posizione dei contribuenti.

Il Garante del Contribuente
per la Provincia autonoma di Bolzano
Dr. Hans Zelger

Camera dei Deputati ARRIVO 07 febbraio 2023 Prot: 2023/0000184/TN